SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004 433° Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione che nella riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, dalla settimana successiva, il disegno di legge n. 3120 ("Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena"), assegnato in sede deliberante e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parita' di accesso alle cariche elettive

(2598) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunita' in materia elettorale

(3051) Misure per promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne nell' accesso alle cariche elettive

e petizione n. 503 ad essi attinente

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre, con la discussione sul testo unificato proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*) lamenta la modestia delle soluzioni contenute nel testo proposto dal relatore e ribadisce il suo dissenso da misure che ottemperino solo formalmente all'articolo 51 della Costituzione, senza garantire una effettiva parità di accesso alle cariche elettive. In particolare, il passaggio dal principio di parità, con la riserva del 50 per cento, a quello di equilibrio, con la quota minima di un terzo del totale dei candidati, a suo giudizio è accettabile solo se assistito da una sanzione efficace, come l'inammissibilità delle liste che non rispettino le prescrizioni di legge. La sanzione pecuniaria indicata nel testo del relatore, in

particolare per i movimenti e partiti politici che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, appare invece del tutto inefficace.

Giudica assai grave, inoltre, il contenuto del comma 2-ter che si propone di introdurre all'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in base al quale si rinuncerebbe di fatto al principio di equilibrio e anche per la parte dei seggi assegnati con metodo proporzionale; una scelta incomprensibile, visto che non trattandosi di collegi uninominali e non essendo previsto il voto di preferenza, in quel caso vi sarebbero le condizioni ideali per applicare il principio costituzionale nella sua integrità.

Conclude, invitando il relatore a riconsiderare le disposizioni che recano le sanzioni per l'inosservanza della disciplina e si riserva di presentare emendamenti in tale direzione.

La senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*) sottolinea che, al di là degli aspetti eminentemente giuridici, si dovrebbe considerare l'obiettiva anomalia della situazione italiana in cui la presenza femminile nelle assemblee elettive è ancora ai livelli di quella registrata nelle prime elezioni politiche dell'epoca repubblicana; il che dimostra, a suo avviso, che i meccanismi di rappresentanza non funzionano correttamente.

Ciò premesso, ritiene che l'attenuazione del principio della parità fra i sessi nella composizione delle liste potrebbe ammettersi solo se, come previsto in altri ordinamenti, si stabilisse l'irricevibilità delle liste che non rispettano i requisiti di legge. Se l'obiettivo è di aumentare la presenza femminile nelle assemblee elettive, a suo giudizio è necessaria una norma più ambiziosa, che contrasti il *modus operandi* tradizionalmente praticato dai partiti. L'introduzione di norme di principio non sostenute da sanzioni efficaci potrebbe invece determinare l'effetto contrario, di scoraggiare l'elettorato femminile e di allontanarlo anche di più dalla competizione elettorale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) osserva che la elusione delle norme che intendono promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive potrebbe realizzarsi anche attraverso l'assegnazione di collegi più o meno sicuri all'uno o all'altro sesso. E' dunque indispensabile, a suo avviso, anzitutto confermare il principio di una composizione paritaria delle liste che, seppure non garantisce di per sé un risultato equilibrato in termini di eletti ed elette, fornisce comunque maggiori opportunità in quella direzione.

Ritiene, inoltre, che la disciplina disegnata nel testo proposto dal relatore abbia valore solo virtuale. Analogamente a quanto previsto per altre ipotesi di limitazione dell'elettorato passivo, l'inosservanza delle prescrizioni di legge, a suo giudizio, non può non comportare l'inammissibilità della lista; la sanzione pecuniaria, peraltro modesta, ha invece il significato di indicare la derogabilità e la marginalità della riserva. Giudica paradossale, inoltre, la norma di cui all'articolo 7, in base alla quale la violazione della legge è perfino indicata nei manifesti elettorali.

Analogamente a quanto proposto dalle senatrici Dentamaro e Baio Dossi, auspica che l'eventuale riduzione della riserva per uno dei due sessi sia accompagnata da un efficace sistema di sanzioni ed eventualmente da un meccanismo premiale per le liste che ottengano risultati elettorali equilibrati.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) esprime il dissenso sul testo proposto dal relatore e ancor di più sulle ipotesi alternative appena avanzate, giudicando sbagliata la politica delle quote, specie se applicata ai sistemi elettorali, poiché si basa sul presupposto che vi siano cittadini da tutelare e favorire nella competizione democratica.

Condivide le osservazioni critiche espresse dal senatore Bassanini nei riguardi della disposizione di cui all'articolo 7, volta a segnalare la illegittimità delle liste che non rispettino la riserva dei candidati dell'uno o dell'altro sesso. In generale, ritiene irrealistica l'applicazione del principio, soprattutto nei numerosissimi piccoli comuni dove l'irrigidimento nella composizione delle liste rischia di determinare anomalie e contraddizioni, inducendo persino alla presentazione di liste formate in ambito familiare.

Conclude, ribadendo la contrarietà a un provvedimento che, a suo avviso, configura un cedimento a una moda demagogica, che appare inapplicabile e in definitiva contrario allo sviluppo del ruolo politico delle donne.

Il senatore MAGNALBO' (AN) condivide le perplessità sul principio di suddivisione per quote nelle candidature per l'elezione dei consigli comunali. La sanzione dell'inammissibilità, proposta in alcuni interventi, a suo giudizio sarebbe censurabile anche sotto il profilo

costituzionale, poiché in alcuni casi e realtà locali potrebbe mancare del tutto il presupposto che renda possibile la concreta attuazione della norma, quando non vi siano candidati in numero sufficiente, dell'uno e dell'altro sesso.

Conclude, auspicando che la Commissione consideri favorevolmente il testo proposto dal relatore, a suo avviso, equilibrato e ribadendo la sua avversione alla politica delle quote, che contrasterebbe con gli interessi dei partiti ma soprattutto degli elettori.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*), replicando alle osservazioni svolte dai senatori Del Pennino e Magnalbò, osserva che le iniziative legislative proposte per attuare il principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive non realizzano una politica delle quote, poiché non condizionano il risultato elettorale in termini di proporzione fra eletti ed elette. Esse si propongono di favorire una partecipazione in condizioni di non eccessiva disparità: a suo giudizio, una visione liberale della democrazia non può ignorare la necessità di assicurare un adeguato livello di rappresentanza alle donne, che costituiscono una parte assai importante della società, anche sotto l'aspetto qualitativo. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Magnalbò, ritiene che il presupposto, ovvero la disponibilità di candidate, esista e presenti qualità elevate, ma il sistema dei partiti non consente di valorizzarlo e di assicurare una adeguata rappresentanza al mondo femminile.

Come testimoniano le esperienze di altri ordinamenti, ad esempio quello francese, una maggiore partecipazione delle donne e dei giovani alla vita politica consentirebbe, invece, di conseguire successi anche sotto il profilo dello sviluppo sociale. E' inaccettabile, dunque, che proprio al livello cruciale delle istituzioni rappresentative il ruolo delle donne sia penalizzato.

Ricorda quindi il disegno di legge da lei presentato unitamente al senatore Amato (A.S. 1732), che si propone di attuare il principio introdotto all'articolo 51 della Costituzione. Ricorda, inoltre, le convergenti dichiarazioni delle forze politiche e del Governo, in particolare da parte del ministro Stefania Prestigiacomo, a sostegno di quella iniziativa, sostanzialmente recepita, infine, in sede di modifica della legge per l'elezione del Parlamento europeo. Tuttavia, malgrado le proclamazioni di intenti nell'imminenza della competizione elettorale, la sua parte politica ha dovuto ricorrere allo spazio dedicato alla discussione delle iniziative dei Gruppi di opposizione per riproporre l'argomento all'attenzione del Senato.

La successiva presentazione di un disegno di legge del Governo (A.S. 3051) – a suo avviso improprio, perché riguardante la materia elettorale e un argomento sollecitato dai Gruppi di opposizione, che ha provocato un ritardo nella discussione, visto il conseguente rinvio in Commissione – è stata accolta dal suo Gruppo come un segno di volontà positiva, diretta a concludere l'*iter* del provvedimento. Invece, il testo del relatore si rivela del tutto inadeguato, in particolare perché supera il principio dell'alternanza dei candidati perfino nelle liste bloccate per l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati con metodo proporzionale. Emblematica è, a suo avviso, l'introduzione di un riferimento esplicito a "uomini" e "donne".

Conclude, auspicando che la maggioranza rifugga dall'attuare una prova di forza in base alla prevalenza parlamentare e dimostri sensibilità su una materia che pone questioni di civiltà e che quindi merita l'individuazione di situazioni condivise.

Il senatore FALCIER (FI) richiama l'attenzione del relatore al fine di chiarire le competenze in materia di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8. Esprime, inoltre, perplessità sul contenuto dell'articolo 7, ove si prevede che i manifesti elettorali indichino se le liste rispettano o meno le disposizioni della legge nelle elezioni provinciali e comunali.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

Il relatore MALAN (FI) replica agli intervenuti osservando che non deve considerarsi offensivo il riferimento a "uomini" e "donne" al comma 2-ter, anche se il testo può essere migliorato, inserendo la formula "dell'uno e dell'altro sesso".

A proposito della pretesa inefficacia delle sanzioni, sottolinea che la sanzione pecuniaria di 5.000 euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito riguarda le liste che non abbiano diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, la cui situazione finanziaria si può presumere ben diversa da quella dei partiti ammessi al rimborso. Si tratta in ogni caso dello stesso ammontare previsto per l'inosservanza delle analoghe disposizioni per l'elezione del Parlamento europeo.

Quanto alle elezioni dei Consigli provinciali e comunali, osserva che la formazione delle liste locali può essere anche più difficile; a suo avviso, è inopportuno introdurre disposizioni rigide e di difficile attuazione. Il principio dell'alternanza fra i candidati, o quello delle quote con sanzioni di inammissibilità, sarebbe in contraddizione con l'intenzione di alcune forze politiche, ormai matura, di introdurre un sistema di scelta dei candidati attraverso elezioni primarie, ma anche con l'esigenza di assicurare in ogni ambito la scelta dei candidati migliori. In particolare, tali inconvenienti sarebbero assai rilevanti nei sistemi elettorali basati su sistemi uninominali.

Giudica interessante, infine, l'ipotesi illustrata dal senatore Bassanini di un sistema di incentivi per le forze politiche che conseguono risultati elettorali equilibrati. Si riserva quindi di presentare un apposito emendamento in tale direzione.

Il sottosegretario D'ALI', a nome del Governo, si riserva di intervenire in sede di esame e votazione degli emendamenti.

Il presidente PASTORE ricorda che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo riprenderà giovedì 7 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore che – come già convenuto - potranno essere presentati sino alle ore 18 di domani, 6 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004 435^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parita' di accesso alle cariche elettive

(2598) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunita' in materia elettorale

(3051) Misure per promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne nell' accesso alle cariche elettive

e petizione n. 503 ad essi attinente

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2004) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di martedì 5 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, anch'esso allegato.

Il relatore MALAN (FI) illustra il proprio emendamento 2.24, che corregge il testo unificato nella parte in cui disciplina la presentazione delle candidature nei collegi uninominali nella Camera dei deputati: per il calcolo della quota di rappresentanza viene preso a riferimento il collegamento che i candidati dei collegi uninominali operano ai fini del rimborso delle spese elettorali. Tale soluzione, oltre a essere coerente al sistema delle sanzioni, che sono comminate al partito politico in occasione del rimborso, è preferibile in quanto consente di individuare un criterio univoco, poiché il candidato nei collegi uninominali può collegarsi ad una sola lista ai fini del rimborso. L'emendamento 2.25, raccogliendo numerose sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, corregge l'attuale inelegante dizione del testo unificato, che poteva tra l'altro ingenerare il dubbio di imporre che nell'alternanza dei sessi i candidati uomini dovessero essere premessi agli altri. Quanto all'emendamento a propria firma 8.0.4, si prevede che - per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni vengano ripartite, in misura proporzionale al numero di eletti, tra le forze politiche che hanno garantito l'elezione di deputati o senatori del sesso meno rappresentato. Dà quindi conto dell'emendamento di coordinamento con il quale propone di invertire l'ordine degli articoli 2 e 3.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) illustra gli emendamenti a propria firma con i quali si propongono diverse graduazioni delle quote di rappresentanza dei sessi nelle candidature, indicate nei quattro quinti o nei due terzi dei componenti la lista o del complesso dei candidati, volte a evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità. Alla medesima esigenza risponde anche l'emendamento soppressivo dell'articolo 4: è particolarmente utile, infatti, evitare tali rigidità in competizioni elettorali riguardanti comuni di minori dimensioni. Illustra quindi l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7 e l'emendamento 8.4, che prevede una riduzione della penalizzazione prevista dal testo unificato in termini di rimborso delle spese elettorali per le elezioni politiche, nonché l'emendamento 8.3, soppressivo del comma 3 di quell'articolo, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di forze politiche che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, configurandosi quindi come particolarmente affittiva. L'emendamento 8.1, infine, riduce l'importo massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8 del comma 4 del testo unificato.

Ha quindi la parola la senatrice DATO (Mar-DL-U), che dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalle senatrici e dai senatori del Gruppo DS- Ulivo, eccettuati quelli che fanno riferimento all'alternanza "dei due sessi" ovvero "di uomini e donne" che non condivide per ragioni di stile redazionale e quelli presentati dal senatore Villone e dal senatore Passigli. Gli emendamenti presentati a sua firma sanciscono il principio dell'alternanza dei sessi nelle liste e introducono un meccanismo premiale che destina una quota pari al 20 per cento dei fondi per il rimborso delle spese elettorali alle forze politiche che abbiano almeno il trenta per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti. Le risorse in questione, in caso di mancata attribuzione in applicazione del meccanismo premiale illustrato, sono attribuiti al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché siano utilizzate per iniziative di incentivazione delle pari opportunità. L'emendamento 7.0.4, inoltre, demanda agli statuti comunali e provinciali la definizione di norme che promuovano la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia. Dà quindi conto della proposta emendativa 7.0.1. Gli emendamenti che incidono sul sistema delle sanzioni prevedono una gamma di interventi che vanno dalla inammissibilità delle liste alla previsione di meccanismi premiali, alle sanzioni nell'ambito della propaganda elettorale.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo: un primo gruppo di emendamenti è volto a garantire una presenza paritaria dei due sessi nelle candidature, ovvero - introducendo un elemento di flessibilità - che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore alla metà più uno del totale dei candidati. Un secondo gruppo di emendamenti inserisce il principio di alternanza dei sessi nelle liste di candidati. Il terzo gruppo di emendamenti modifica il sistema delle sanzioni: si tratta di proposte di importanza fondamentale per il suo Gruppo, con le quali si stabilisce che la violazione delle norme che stabiliscono le quote di rappresentanza dei sessi nelle candidature comporta l'inammissibilità delle candidature o delle liste. Si tratta, a suo avviso, di una conseguenza ineludibile, in assenza della quale l'obbligo di rappresentanza nelle candidature è degradata a norma virtuale, destinata a rimanere inattuata. Il quarto gruppo di emendamenti intende garantire l'effettiva rappresentanza dei due sessi negli organi elettivi: non è sufficiente, infatti, garantire la candidatura del sesso meno rappresentato, in quanto è pur sempre possibile relegare tali candidature in collegi o circoscrizioni perdenti; gli emendamenti proposti intervengono allora con meccanismi premiali prevedendo un incremento del rimborso delle spese elettorali per le forze politiche che eleggano una quota significativa di candidati del sesso meno rappresentato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.5; l'emendamento 5.0.1 estende alle circoscrizioni di decentramento comunale, in quanto compatibili, le disposizioni che nell'articolo 5 del testo unificato del relatore sono previste per l'elezione del Consiglio comunale. Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 8.6 e 8.8, illustra l'emendamento 8.10 che, proponendo la sanzione dell'inammissibilità costituisce uno strumento di pressione indispensabile per garantire l'alternanza dei sessi nelle liste. In tema di sanzioni, l'emendamento 8.9 elimina l'importo minimo indicato nell'articolo 8, comma 4, elevando quello massimo fino a 25.000 euro. L'emendamento 8.0.1 è finalizzato a garantire il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive della campagna elettorale: nonostante le direttive della Commissione di vigilanza sulla RAI e dell'Autorità garante per le comunicazioni, infatti, tale obiettivo non è stato raggiunto e alle donne candidate o elette non è, ad oggi, garantita pari visibilità politica rispetto ai loro colleghi uomini. L'emendamento 8.0.2, infine, istituisce un fondo per la promozione delle pari

opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, cui sono assegnate le somme derivanti dalle sanzioni comminate alle forze politiche che non abbiano rispettato le disposizioni del provvedimento in esame.

Interviene la senatrice DATO (*Mar-DL-U*), che dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 5.0.1 e 8.0.1 della senatrice Alberti Casellati.

Il senatore VILLONE (DS-U) interviene per illustrare gli emendamenti presentati a propria firma, segnalando che essi sono stati proposti in parziale dissenso dal proprio Gruppo, non per la finalità perseguita, ma per gli strumenti individuati allo scopo. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e la nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione conducono a ritenere che esiste uno spazio costituzionalmente garantito per interventi legislativi volti a promuovere la rappresentanza femminile. Ciò, tuttavia, non consente di realizzare qualunque intervento, richiedendosi necessariamente un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti. Non si può non operare un bilanciamento tra il diritto individuale a candidarsi e l'interesse a candidature di genere, da un lato, e la libertà di associazione, sancita dall'articolo 49 della Costituzione, dall'altro: ogni limite alla competizione elettorale comprime e rende meno incisiva tale libertà. L'interesse costituzionale a che la competizione elettorale sia svolta nel modo più libero possibile impone quindi l'individuazione di misure che incidano il meno possibile sul principio sancito dall'articolo 49 richiamato.

Conseguentemente, manifesta la sua radicale contrarietà a un sistema di sanzioni amministrative che riguardi la formazione delle liste e le candidature sotto il profilo della qualità delle persone candidate. Si tratta, a suo avviso, di un principio pericoloso e incostituzionale, il quale potrebbe costituire un rischioso precedente, che potrebbe essere invocato per introdurre sanzioni di questo tipo connesse ad altre qualità personali dei candidati. Esprime la propria contrarietà anche alla previsione di una ipotesi di inammissibilità delle candidature o delle liste, mentre si dichiara favorevole a meccanismi premiali, che sono l'unica soluzione legittima ed efficace. Illustra, infine, l'emendamento 8.0.6, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame le forze politiche che presentino candidature esclusivamente appartenenti ad uno dei due sessi come espressione della propria proposta politica, ritenendo incostituzionale escludere la loro possibilità di partecipare alla competizione politica.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1732 E CONNESSI

Art. 2.

2.24

II Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis)», sostituire le parole: «dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno», con le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali, collegate, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla medesima lista».

2.13

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* a), *capoverso «6-bis», dopo le parole:* «può essere rappresentato» *inserire le seguenti:* «, a pena di inammissibilità,».

2.2

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

2.1

Del Pennino, Magnalbò

Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ai due terzi» con le sequenti: «ai tre quarti».

2.15

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* a), *capoverso «6-bis», ed alla lettera* b), *capoverso «2-bis», sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le sequenti:* «alla metà più uno».

Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà più uno».

2.12

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* a), *capoverso «6-bis», sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

2.14

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bonfietti, Bettoni, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», ed alla lettera* b), *capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.6

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan *Al comma 1, lettera* a), *capoverso 6-bis*), *sostituire le parole:* «ai due terzi», *con le seguenti:* «alla metà».

2.11

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* a), *capoverso «6-bis», sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

2.19

Dentamaro, Baio Dossi, Pagano, De Petris, Piloni, Bettoni, Acciarini, Dato, Bonfietti, Soliani, Donati, Franco Vittoria

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Le liste sono composte interamente da candidati del sesso meno rappresentato nelle candidature per i collegi uninominali.»."

2.20

Dentamaro, Baio Dossi, Pagano, De Petris, Piloni, Bettoni, Acciarini, Dato, Bonfietti, Soliani, Donati, Franco Vittoria

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- "«b) All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati dei due sessi, a partire dal sesso meno rappresentato nelle candidature per i collegi uninominali»."

2.5

Alberti Casellati

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- "b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Le liste che includono più di un candidato sono formate elencando in ordine alternato candidati dell'uno e dell'altro sesso».

2.4

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

2.3

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

2.17

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* b), *capoverso* «2-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

2.7

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

2.16

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* b), *capoverso* «2-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

2.26

Passigli

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere il seguente periodo: «Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime».

2.8

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan *Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-*ter *con il seguente:*

«2-ter. Le liste di candidati formate da più di un nome sono ordinate, a pena di inammissibilità, alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

2.22

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

2.25

II Relatore

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «formate elencando in ordine alternato candidati uomini e candidati donne» con le seguenti: «ordinate alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

2.9

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* b), *capoverso 2-*ter, *primo periodo, sostituire le parole:* «uomini e candidati donne» *con le seguenti:* «dei due sessi».

2.21

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «uomini e candidati donne» con le seguenti: «di sesso diverso».

2.10

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* b), *al capoverso 2*-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* «non possono contenere più di due candidati di seguito dello stesso sesso» *con le seguenti:* «sono composte in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidati».

2.18

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, lettera* b), *capoverso «2-ter», secondo periodo, dopo le parole:* «non possono contenere» *inserire le seguenti:* «a pena di inammissibilità».

Art. 3.

3.2

Del Pennino, Magnalbò

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

3.1

Del Pennino, Magnalbò

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

3.5

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

3.3

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

3.4

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso 1-*bis, *primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

Art. 4.

4.1

Magnalbò, Del Pennino Sopprimere l'articolo.

4.5

Franco Vittoria, , Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole:* «può essere rappresentato» *inserire le seguenti:* «, a pena di inammissibilità».

4.4

Bassanini, Franco Vittoria, , Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

4.2

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

4.3

Franco Vittoria, , Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

4.7

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

4.6

Franco Vittoria, , Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

Art. 5.

5.6

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole:* «può essere rappresentato» *inserire le seguenti:* «, a pena di inammissibilità».

5.2

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le sequenti: «ai quattro quinti».

5.1

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

5.5

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

5.3

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le sequenti: «alla metà».

5.4

Franco Vittoria, , Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

5.8

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

5.7

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

5.0.1

Alberti Casellati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. I Comuni adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in quanto compatibili, il sistema di elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 6.

6.2

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai quattro quinti».

6.1

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «ai tre quarti».

6.4

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso* «2-*bis*», *primo periodo sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà più uno».

6.3

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni, Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali *Al comma 1, capoverso* «2-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «ai due terzi» *con le seguenti:* «alla metà».

6.5

De Petris, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti, Zancan Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

Art. 7.

7.1

Del Pennino, Magnalbò

7.2

Falcier

7.3

Dentamaro, Baio Dossi, Pagano, Piloni, Bettoni, Acciarini, Dato, Bonfietti, Soliani

7.6

Bongiorno

Sopprimere l'articolo.

7.4

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7.

1. Le liste che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono inammissibili».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.5

Soliani, Dentamaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Obblighi di pubblicità della mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni provinciali e comunali)

- 1. I comuni e le province, in sede di pubblicazione delle liste ammesse alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a segnalare le liste composte in difformità rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, attraverso l'apposizione della seguente formula in calce a tali liste e con evidenza pari alle stesse: "La presente lista non rispetta le prescrizioni di legge in materia di equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste elettorali".
- 2. Durante le campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, i partiti o movimenti politici promotori di liste composte in difformità rispetto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono accedere ai messaggi radiotelevisivi autogestiti trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero agli spazi riservati alle pubbliche affissioni, esclusivamente alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
- 3. In apertura e chiusura dei messaggi di comunicazione politica autogestita riservati ai partiti o movimenti politici promotori di liste, le emittenti sono tenute a trasmettere un messaggio recante l'espressa indicazione della eventuale mancata conformità della lista presentata agli obblighi di legge in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, le società radiotelevisive sono tenute al pagamento di una ammenda di importo pari a 5 mila euro.
- 4. I manifesti elettorali destinati alla pubblica affissione, che promuovono una lista composta in difformità rispetto agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6, ovvero un candidato della lista stessa, sono tenuti a riportare l'iscrizione di cui al comma 1, con visibilità pari al nome della lista. In caso di inottemperanza, il candidato capolista, ovvero il candidato cui si riferiscono i manifesti elettorali, è tenuto al pagamento di un ammenda pari a 2 mila euro».

7.0.2

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Obblighi premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche, regionali ed europee)

- 1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:
- "Art. 3. (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 20 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.
- 2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
- 3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.
- 4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
- 5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4"».

7.0.3

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni provinciali e comunali)

- 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 15 per cento del fondo previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, è riservata ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che nelle consultazioni elettorali provinciali e comunali abbiano riportato almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti, a titolo di contributo totale o parziale delle spese sostenute per la campagna elettorale.
- 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, adottato entro il 31 marzo, sono annualmente determinati i criteri di determinazione degli importi e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con riferimento alle consultazioni elettorali svolte nell'anno solare precedente».

7.0.4

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo l'articolo, inserire il sequente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme a tutela della rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali)

- 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

3-bis. Per le finalità di cu al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della Giunta idonee a garantire l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi. A tal fine, gli statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel Consiglio comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di assessori non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel Consiglio"».

7.0.1

Soliani, Dato, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'accesso gratuito ai messaggi radiotelevisivi autogestiti di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è consentito esclusivamente ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che ripartiscano equamente i tempi loro assegnati tra candidati di sesso diverso».

Art. 8.

8.11

Bongiorno, Magnalbò Sopprimere l'articolo.

8.12

Dentamaro, Baio Dossi, Pagano, Piloni, Bettoni, Acciarini, Dato, Bonfietti, Soliani, De Petris, Donati

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Le liste o gruppi di candidature non conformi alle disposizioni della presente legge sono irricevibili».

8.15

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8.

(Inammissibilità delle liste e preclusione all'accesso al rimborso elettorale)

- 1. Le liste non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge in materia di rappresentanza obbligatoria dei sessi nelle liste elettorali sono comunque inammissibili.
- 2. La mancata ottemperanza all'obbligo di alternanza tra candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista, è sanzionata con la preclusione all'accesso ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157».

8.13

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

- 1. L'entità del rimborso per le spese elettorali come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato.
- 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, a decorrere dall'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
- a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;
- b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

8.6

Alberti Casellati

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del comma 2-bis dell'articolo 18-bis».

8.16

Dato, Soliani Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito» con le seguenti: «fino ad un massimo del 66 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia consentita».

8.4

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

8.18

Villone

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.17

Dato, Soliani, Baio Dossi, Dentamaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettino, in una singola circoscrizione, l'obbligo di alternanza tra candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista, il rimborso per le spese elettorali di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 5 per cento. L'importo della riduzione è aumentato del 2 per cento per ogni ulteriore circoscrizione nella quale l'obbligo di alternanza non venga rispettato».

8.8

Alberti Casellati

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2-ter» con le seguenti: «2-bis».

8.14

Soliani, Dato, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, eventualmente ridotto ai sensi del comma 1,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano tutte indistintamente e per intero».

8.7

Alberti Casellati

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «eventualmente ridotto ai sensi del comma 1».

8.10

Alberti Casellati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono in ogni caso inammissibili, le liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, composte da più di un candidato che non prevedano la presenza di candidati di entrambi i sessi».

8.3

Del Pennino, Magnalbò

Sopprimere il comma 3.

8.5

Falcier

Al comma 3, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «, nei confronti dei relativi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato testo unico n. 361 del 1957».

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La sanzione si applica nei confronti di chi sottoscrive la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, o, in assenza di tale dichiarazione, nei confronti del relativo rappresentante legale o, in sua mancanza, del soggetto che ha depositato la lista».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

- «5. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è effettuato dall'organo preposto, nella rispettiva elezione, all'ammissione delle liste e candidature, fatta eccezione per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico n. 361 del 1957 che è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione
- 6. L'esito dell'accertamento, effettuato ai sensi del comma precedente, è comunicato, ai fini dell'applicazione della sanzione, al prefetto per le violazioni verificatesi in occasione delle elezioni provinciali e comunali ed al prefetto di Roma per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico n. 361 del 1957».

8.2

Del Pennino, Magnalbò

Al comma 4, sopprimere le parole: «71, comma 3-bis».

8.9

Alberti Casellati

Al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 0.0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 e un massimo di 5000 euro» con le seguenti: «pari a 0.0050 euro per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, fino a un massimo di 25.000 euro»

8.1

Magnalbò, Del Pennino

Al comma 4, sostituire le parole: «5000 euro» con le seguenti: «2500 euro».

8.0.3

Bassanini, Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni, Stanisci, Bonfietti, Guerzoni, Vitali Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. L'entità del rimborso per le spese elettorali come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato, a condizione che i relativi oneri siano compensati dai risparmi derivanti dai minori esborsi conseguenti all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8.
- 2. Qualora gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 non siano sufficienti alla copertura degli oneri di cui al comma 1, sono ridotte in modo corrispondente le percentuali di aumento dei rimborsi previsti dal medesimo comma 1».

8.0.4

II Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi)

1. Nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, le somme eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 8, vengono ripartite fra

i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati partecipanti alle medesime elezioni in misura proporzionale al numero di eletti del sesso meno rappresentato».

8.0.5

Villone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di sostegno per le candidature femminili)

1. Per i movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni, introdotte dalla presente legge, del comma 6-bis dell'articolo 18 e del comma 2-bis dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, nonché del comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e che abbiano presentato candidature di donne in misura superiore ad un terzo, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene aumentato in misura direttamente proporzionale al numero delle candidate in più rispetto a quello minimo prescritto».

8.0.1

Alberti Casellati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pari opportunità nelle trasmissioni televisive)

- 1. All'articolo 2, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "assicurando il rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne.
- 2. All'articolo 4, comma 2, lettera *b)* della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "lo spazio ripartito tra le coalizioni e tra le liste in competizione è gestito secondo il principio delle pari opportunità tra uomini e donne».

8.0.2

Alberti Casellati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.
- 2. Il fondo è destinato al finanziamento di azioni positive volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli organi rappresentativi delle istituzioni pubbliche, di attività di studio, ricerca e documentazione sulle problematiche relative al riequilibrio della rappresentanza femminile nella vita politica e sociale del Paese nonchè di convegni e seminari finalizzati al confronto, allo scambio e alla divulgazione di buone prassi nella promozione delle pari opportunità.
- 3. Al fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme derivanti dalla riduzioni del rimborso per le spese elettorali, effettuate ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2, nonchè le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell'articolo 8 commi 3 e 4».

8.0.6

Villone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge non si applicano ai movimenti, partiti, liste o gruppi di candidati che presentino candidature esclusivamente appartenenti ad uno dei due

sessi come espressione della propria proposta politica, attestata nello statuto o in altri documenti fondativi».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

II Relatore

Invertire l'ordine degli articoli 2 e 3.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1732 E CONNESSI

Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 2.

(Elezioni della Camera dei deputati)

- 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
- «6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;
 - b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
- «2-bis. Nell'insieme delle liste aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
- 2-*ter*. Le liste che includono tre candidati sono formate elencando in ordine alternato candidati uomini e candidati donne. Le liste che includono più di tre candidati non possono contenere più di due candidati di seguito dello stesso sesso.».

Art. 3.

(Elezioni del Senato della Repubblica)

- 1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «1-bis. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 4.

(Elezione del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti)

- 1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- «3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 5.

(Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il sequente:

«1-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 6.

(Elezione del Consiglio provinciale)

- 1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 7.

(Trasparenza)

1. Nelle elezioni provinciali e comunali, i manifesti elettorali affissi a cura dei sindaci con i nomi dei candidati e i relativi contrassegni, indicano in calce a ogni lista se rispetta o meno le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Sanzioni)

- 1. Per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni, introdotte dalla presente legge, del comma 6-bis dell'articolo 18 e del comma 2-bis dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto, fino a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.
- 2. Ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettino, nella singola circoscrizione, la disposizione di cui al comma 2-ter dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, eventualmente ridotto ai sensi del comma 1, viene ridotto del quattro per cento. L'importo della riduzione viene progressivamente aumentato dell'uno per cento per ogni ulteriore circoscrizione nella quale non venga rispettata la stessa disposizione.
- 3. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non hanno diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e le disposizioni di cui la comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito.
- 4. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui agli articoli 71, comma 3-bis, 73, comma 1-bis, e 75, comma 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0.0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 e un massimo di 5000 euro.

Art. 9.

(Norme finali)

- 1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla data della loro entrata in vigore.
- 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2004 441^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
indi del Vice Presidente
MAGNALBO'

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia accompagnato dal dottor Alberto Forni e dalla dottoressa Luana Annese.

La seduta inizia alle ore 15.05.

Omissis

(1732) DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive

(2598) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell' accesso alle cariche elettive

e petizione n. 503 ad essi attinente

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il presidente MAGNALBO' ricorda che nel corso della seduta precedente si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta.

Ha quindi la parola il relatore MALAN (FI) il quale, dando seguito alla richiesta proveniente da più senatori di approfondire alcune questioni relative al meccanismo individuato con la proposta in esame, anche con riferimento alle proposte di riforma costituzionale, segnala l'opportunità di una pausa di riflessione. Sottolinea che per le elezioni comunali la percentuale di eletti che viene ricandidata oscilla tra la metà e i due terzi delle candidature, non presentando dunque tendenzialmente problemi ai fini dell'applicabilità della quota di rappresentanza individuata in un terzo delle candidature; nemmeno per le elezioni della Camera dei deputati emergono ostacoli in termini di ricandidabilità dei deputati attualmente presenti nell'altro ramo del Parlamento, poiché il meccanismo di riequilibrio opera a livello nazionale. Per quanto riguarda il Senato, invece, il rispetto della proporzione delle candidature indicata calcolato su base regionale impedirà la ricandidatura di molti senatori in carica: in cinque o sei regioni per quanto riguarda la Casa delle libertà, e in tre o quattro regioni per quanto riguarda lo schieramento opposto, infatti, i senatori

eletti che appartengono allo stesso sesso sono attualmente in numero superiore ai due terzi dei seggi. Pur non essendo comminata l'inammissibilità delle candidature, le sanzioni economiche previste sono infatti fortemente penalizzanti.

Ribadendo la necessità di compiere una riflessione che consenta di individuare una soluzione a tale problematica - eventualmente anche in una sede ristretta - e anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene preferibile non esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati e suggerisce di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene il ministro PRESTIGIACOMO, che concorda con il relatore nel ritenere opportuna una pausa di approfondimento al fine di dare soluzione ai dubbi formulati, a suo avviso meritevoli di considerazione, purché essa non si traduca in un rinvio *sine die* dell'esame.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) si dichiara contraria alla proposta formulata dal relatore, nonché a quella di costituzione di un comitato ristretto, ricordando che un'identica proposta era stata formulata ma non accolta in occasione del rinvio in Commissione dei disegni di legge in titolo. Nemmeno la prospettiva di una modifica costituzionale e di una conseguente riforma elettorale giustificano, a suo avviso, il rinvio proposto, occorrendo comunque intervenire in relazione allo stato della legislazione vigente.

Il ministro PRESTIGIACOMO ribadisce l'utilità di verificare la possibilità di un meccanismo di computo della quota di rappresentanza a livello nazionale, anziché a livello regionale, anche per le elezioni del Senato e la sua compatibilità con il principio di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, sul punto non modificato dalla proposta di riforma costituzionale. A suo avviso tale pausa sarebbe funzionale all'approvazione da parte del Senato della proposta in esame, che può essere avvertita invece come minaccia da parte dei senatori attualmente in carica, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.